

ASM ISA s.p.a.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO

(Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 23.07.2020)

Individuato come ALL 1 p 2 Ass. Soci del 23.07.2020

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali.....	3
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	3
Titolo II – Il Comitato	4
Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede	4
Art. 3 – Competenze	4
Art. 4 – Convocazione, voto e verbale.....	7
Art. 5 – Funzionamento del Comitato.....	8
Art. 6 – Rapporti tra Società e Comitato.....	8
Titolo III – Disposizioni Finali.....	9
Art. 7 – Approvazione e modifiche del regolamento.....	9

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'art. 27 dello Statuto di Asm ISA (di seguito "statuto") ha istituito il Comitato sul controllo analogo (di seguito "Comitato") attribuendogli le funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai Soci l'esercizio di un controllo sulla società — preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.
- 2) Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato e la conseguente organizzazione del controllo.
- 3) Il Comitato costituisce lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo e, pertanto, i suoi componenti dovranno regolarmente rapportarsi con gli enti soci.
- 4) Lo Statuto individua, all'art. 10, le competenze dell'assemblea e pertanto le "tematiche importanti" da sottoporre agli enti pubblici soci e su cui è necessario il voto da parte degli stessi.
- 5) Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su **Asm ISA s.p.a. e su Vigevano Gas Distribuzione s.r.l.**, anche per le società controllate (di seguito "società del Gruppo").

Titolo II – Il Comitato

Art. 2 — Nomina, composizione, durata e sede

1) Il Comitato viene eletto nel corso della prima Assemblea dei Soci utile, e ai sensi dell'art. 27 dello statuto dovrà essere composto da 5 membri eletti secondo i seguenti criteri:

- 1 su indicazione e rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- 1 su indicazione e rappresentanza dei comuni con popolazione ricompresa tra 3.000 e 15.000 abitanti;
- 3 su indicazione e rappresentanza dei comuni con popolazione superiore 15.000 abitanti;

2) Alla prima seduta utile il comitato nomina un Presidente a maggioranza dei componenti.

3) Possono essere eletti membri del Comitato i legali rappresentanti o altro amministratore degli Enti Locali soci.

4) Ciascun componente del Comitato è referente, per quanto possibile, dei comuni soci appartenenti alla categoria di comuni di appartenenza.

5) Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.

6) I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, come previsto all' art. 27, dello Statuto e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. I membri del Comitato sono rieleggibili.

7) Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco o di amministratore dell'Ente Locale di appartenenza, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto.

8) Il Comitato, tra i suoi membri, elegge a maggioranza un vice Presidente che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

9) Il Comitato si riunisce presso la sede amministrativa della Società, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni soci.

10) Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.

Art. 3 — Competenze

1) Il Comitato, esprime, in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, indicazioni per la Società secondo le competenze attribuitegli dall'art. 29 dello Statuto, **tenendo conto che ASM ISA s.p.a. è una società a partecipazione pubblica totalitaria indiretta ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. g), d.lgs. 175/2016** ed in particolare in ordine:

- a) agli indirizzi e direttive gestionali impartiti congiuntamente ed in qualsiasi forma, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali Soci;

- b) ai principi ed ai presupposti del modello in house providing, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci.

I riferimenti al modello *in house* trovano fonte nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e (al variare dei servizi pubblici locali) nelle direttive 2014/23/24-25-UE, artt. (rispettivamente) 17, 12, 28; nel d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*, con particolare riferimento al c. 5, lett. a) e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*) qui intesi in senso stretto; nella legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*) e 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*); nel d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), artt. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. c), d), g), o); 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a); 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*) e 16 (*Società in house*) (qui inteso in senso stretto).

Il Comitato sul Controllo Analogo, pertanto, è preposto:

- 1) all'esercizio del controllo analogo congiunto in rappresentanza di tutti gli enti soci, come da precedente lett. b), in stretta coerenza con il dettato della Parte I, Titolo II, art. 5 del citato d.lgs. 50/2016, il quale prevede che: «1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che e' un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica».

Atteso che tale esercizio interessa in primis le nomine e aspetti correlati degli organi sociali come da art. 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*), c. 2 e 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*), d.lgs. 175/2016, codice civile, nonché gli affidamenti dei servizi pubblici locali come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*) del citato d.lgs. 175/2016, nonché l'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), del pluricitato d.lgs. 50/2016, in parallelo al dettato dell'art. 34, cc. 20 e (per le esimenti) 25, d.l. 179/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modifiche, dalla l. 221/2012 e dMSE dell'8/8/2014.

- 2) alla valutazione della gestione del servizio affidato alla Società e all'andamento generale della medesima, provvedendo a tal fine anche alla consultazione degli Enti Locali Soci in ordine alla gestione del servizio rispetto ai territori di riferimento;
- 3) all'indicazione, all'inizio di ogni esercizio sociale, degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire;
- 4) alla verifica, prima della chiusura dell'esercizio sociale, del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve conseguire sulla base dei piani programmi e delle indicazioni strategiche degli Enti Locali Soci e dell'Assemblea;

- 5) alla vigilanza sulle attività gestionali concretamente esercitate dalla Società, con poteri di denuncia su eventuali anomalie o scostamenti dagli indirizzi e obiettivi fissati dallo statuto, dagli Enti Locali Soci e dall'Assemblea e segnatamente rispetto a quelli funzionali alla conservazione dei presupposti propri del modello in house providing cui la Società è conformata;
- 6) all'espressione di direttive vincolanti di conformazione nel caso di rilevati inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti;
- 7) all'espressione di pareri preventivi obbligatori sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli Organi sociali sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto od su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;
- 8) alla proposta di revoca e di azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società in caso di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti

2) I pareri preventivi resi dal Comitato, ai sensi dell'art. 28, dello Statuto, consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci ed influiscono sulla competenza gestoria e la relativa autonomia decisionale attribuite al C.d.A. dallo Statuto.

3) I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società, nei limiti delle competenze attribuite al Comitato.

4) Il Comitato è tenuto a rispondere entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza.

5) Il Comitato, in occasione di seduta assembleare, relaziona all'assemblea, almeno due volte l'anno, una delle quali in occasione dell'approvazione del Bilancio societario, circa le attività poste in essere per rendere effettivo e pregnante il controllo analogo, previo invio a tutti gli enti soci delle relazioni circa l'attività svolta.

Art. 4 - Convocazione, voto e verbale

1) Il Comitato sul Controllo Analogo deve essere convocato dal Presidente:

- ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Enti Locali Soci non inferiore ad un terzo;
- ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società;
- almeno due volte l'anno entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno;

2) La riunione è convocata dal Presidente del Comitato mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

3) La convocazione deve essere inoltrata per conoscenza agli enti soci.

4) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno i 2/3 dei componenti dell'organo stesso. I membri assenti faranno pervenire in tempo utile osservazioni scritte in cui si esprima la posizione dei soci di riferimento circa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. Il Comitato dovrà tenere conto di tali osservazioni nell'assunzione delle sue decisioni.

5) In ogni riunione validamente costituita viene designato all'interno del Comitato un segretario, che dovrà redigere apposito verbale riportante le osservazioni degli enti soci raccolte dal Comitato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trasmesso a tutti gli enti soci e per conoscenza alla società entro 15 giorni dalla data della seduta.

6) Le decisioni del Comitato che interessano i contenuti del precedente art. 3, c. 1, 1° periodo, lett. b) e il 2° periodo punto n. 1, sono assunte all'unanimità dei presenti, in quanto decisioni assunte in rappresentanza di tutti i soci.

Art.5 - Funzionamento del Comitato

1) Nel corso della prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla nomina, il Comitato individua per ciascun suo componente o gruppo di componenti, un numero per quanto possibile pari di soci di riferimento attenendosi al criterio della territorialità. Ciascun componente il Comitato, per l'esercizio del controllo analogo, dovrà costantemente rapportarsi e coordinarsi, anche mediante riunioni periodiche, con i rappresentanti legali degli enti locali di cui è referente.

2) Ogni membro del Comitato trasmette via PEC ai rappresentanti legali degli enti di riferimento la documentazione ricevuta dalla società al fine di richiederne loro osservazioni prima della riunione del comitato stesso.

3) Ciascun membro del comitato convoca la riunione dei rappresentanti legali degli enti di riferimento se gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono relativi alle lettere c, d, e g) del precedente articolo 3 comma 1. I rappresentanti legali potranno delegare un amministratore dell'Ente o far pervenire loro osservazioni.

4) E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni di cui al comma precedente mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare documenti attuando contestualità di esame e di decisione.

Art. 6 - Rapporti tra Società e Comitato

1) La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato un idoneo locale presso la propria sede

amministrativa o tecnica, garantendo massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.

2) La Società si impegna ad aprire al Comitato un o più indirizzi di posta elettronica ed a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.

3) La società, al fine di consentire il diritto di audizione, trasmette nel rispetto del termine previsto all'art.29 ultimo periodo dello statuto, via mail le convocazioni del Consiglio di amministrazione a ciascun componente del Comitato, unitamente alla documentazione posta a corredo dell'ordine del giorno, circa gli argomenti elencati all'art. 3 del presente regolamento.

4) Il Comitato può chiedere al Consiglio di amministrazione e a qualsiasi altro organo o struttura societaria, ulteriore documentazione a supporto dell'attività di controllo. Qualora ciò si verifichi la società dovrà provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi all'inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso posta elettronica.

Titolo III - Disposizioni Finali

Art. 7 - Approvazione e modifiche del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dall'art. 30 dello statuto della Società.
- 2) Qualsiasi modifica al presente regolamento compete all'assemblea che vi provvederà ai sensi dello statuto societario.
- 3) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.